



Comune di Gussago

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2014**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2015**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/07/2016**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29/12/2017**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 07/10/2019**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2020**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2021**

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

Articolo 6 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 - ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 DEL 30/06/2021

Articolo 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 14 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 15 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 16 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 17 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 18 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 18 bis - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 19 - RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO

Articolo 20 - VERSAMENTI

Articolo 21 - DICHIARAZIONE

Articolo 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 23 - ACCERTAMENTO

Articolo 23-bis-RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 25 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 27 - CONTENZIOSO

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 29 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI:

(- ALLEGATO A - ELENCO RIFIUTI ASSIMILATI - ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 DEL 30/06/2021)

- ALLEGATO B - ELENCO CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gussago della tassa sui rifiuti – istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e confermata dall'art. 1 – comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Gussago, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Per la definizione di rifiuto si rimanda a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per la definizione di rifiuti urbani si rimanda a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Si considera comunque rifiuto urbano il rifiuto simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinqies, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
7. Sono considerati rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Gussago relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tassa i locali, quali ad esempio uffici, chioschi, ecc., nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, con una superficie minima calcolata in 4 metri per lato a partire dalle colonnine di erogazione, senza conteggiare l'area occupata dalle stesse. In caso di presenza di più colonnine di erogazione le eventuali superfici sovrapposte vengono computate una sola volta. Si considera una distanza inferiore a 4 metri a seguito di presentazione di planimetria attestante la presenza di un "ostacolo" fisso che di fatto riduca l'utilizzabilità dell'area così calcolata. In assenza di pensilina, si applica la superficie minima di cui ai precedenti periodi.

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale, redatto secondo i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA).

8. A decorrere dal 2020, in seguito alle modifiche apportate all'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/99 dall'art. 58-quinquies D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 157/2019, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/99.

Articolo 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata fuori comune o all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente alla data del 1° gennaio non viene considerata, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le condizioni di cui al precedente periodo devono essere annualmente confermate entro il mese di febbraio.

3. Nel caso in cui l'unico occupante si trovi nella sola condizione di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, l'abitazione è assimilata alla condizione di cui al successivo art. 15 comma 1 lett. a) del presente regolamento a condizione che nello stesso immobile non si verifichi alcuna occupazione a qualsiasi titolo. Nel caso in cui l'unico occupante sia nelle altre condizioni previste dal secondo e terzo periodo del comma 2 del presente articolo non si applica l'art. 15 comma 1 lett. a).

4. Per le utenze domestiche detenute e/o utilizzate in modo non continuativo da soggetti diversi dalle persone fisiche e da soggetti non residenti nell'immobile, il calcolo della tassa viene effettuato, per l'abitazione e le relative pertinenze, considerando convenzionalmente un solo componente. A detti immobili, viene riconosciuta la riduzione di cui all'art. 17, comma 4, lettera a) del presente regolamento.

4 bis. Nel caso di utenze domestiche e relative pertinenze detenute e/o utilizzate in modo non continuativo dai soggetti di cui all'art. 1, comma 48 della L. n. 178 del 30/12/2020 (soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia), non si applica la riduzione di cui all'art. 17, comma 4, in quanto beneficiari della riduzione di due terzi della tassa rifiuti.

5. Per le utenze domestiche utilizzate in modo continuativo da soggetti diversi dalle persone fisiche e da soggetti non residenti nell'immobile, il calcolo della tassa viene effettuato, per l'abitazione e le relative pertinenze, considerando il numero degli occupanti dichiarato dal contribuente. Non spetta la riduzione di cui all'art. 17, comma 4, lettera a) del presente regolamento.

Il Comune si riserva di procedere al controllo di quanto dichiarato dal contribuente come previsto dalla normativa vigente.

6. Nel caso di svolgimento di attività di Bed & Breakfast, la tassa è calcolata sulla base della superficie dei locali utilizzati per uso domestico in via esclusiva o prevalente e con riferimento ai componenti anagrafici della famiglia mentre la superficie restante, ovvero quella destinata in via esclusiva o prevalente all'attività di Bed & Breakfast, è assoggettata alla tariffa per utenze domestiche con riferimento ad un numero di componenti pari al numero dei posti letto autorizzati.

6 bis. Nel caso di case e appartamenti per vacanze o di locali Airbnb, la tassa è calcolata sulla base delle superfici dei locali e con riferimento ad un numero di componenti dichiarati dal contribuente.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali di civili abitazioni del territorio comunale, se condotte da persona fisica, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. In caso di molteplicità dei predetti luoghi di deposito, la quota variabile è computata una sola volta in aggiunta alla quota variabile riferita all'eventuale utenza abitativa. Per

detti immobili è riconosciuta la riduzione per l'uso discontinuo di cui all'art. 17 comma 4 – lett. a), salvo diversa dichiarata o accertata condizione.

7 bis. Gli immobili diversi da quelli indicati al precedente comma 7, posseduti da persone fisiche, non utilizzati e privi degli altri requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento, si considerano ai fini della tassazione utenze domestiche condotte da un occupante. Per detti immobili è riconosciuta la riduzione per uso discontinuo di cui all'art. 17, comma 4, lett. a), salvo diversa dichiarata o accertata condizione.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Nei casi diversi da quelli disciplinati dai commi precedenti il numero degli occupanti è determinato con riferimento a 1 componente ogni 30 mq con arrotondamento matematico.

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 11

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 42 DEL 30/06/2021

Articolo 12

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tassa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 14

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso

pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 15

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, etc.) ad eccezione delle utenze relative ad impianti centralizzati, vuote e prive di mobili e suppellettili. Tale esenzione è richiesta dal contribuente secondo le disposizioni dell'art. 21 del presente Regolamento; alla richiesta il contribuente allega:

- apposita autodichiarazione correlata da fotografie che attestino le condizioni che determinano l'esenzione;

- dichiarazione alla disponibilità di sopralluogo presso l'unità abitativa da parte di personale incaricato dal funzionario responsabile come disciplinato dall'art. 23.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione oggetto di successione e non abitate, gli eredi possono presentare la richiesta di esenzione, entro il termine di 12 mesi dalla data del decesso e con effetto da quest'ultima, qualora i requisiti di cui al presente comma siano posseduti al momento della richiesta.

b) per le utenze domestiche: i vani caldaia, le soffitte, le scale, i pianerottoli.

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) i locali, diversi dalle abitazioni che risultino chiusi, vuoti ed inutilizzati e sprovvisti di contratti attivi di fornitura delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, etc.) ad eccezione delle utenze relative ad impianti centralizzati, sempre che non siano porzioni di locali tassabili. Tale esenzione è richiesta dal contribuente secondo le disposizioni dell'art. 21 del presente Regolamento; alla richiesta il contribuente allega:

- apposita autodichiarazione correlata da fotografie che attestino le condizioni che determinano l'esenzione;

- dichiarazione alla disponibilità di sopralluogo presso l'unità abitativa da parte di personale incaricato dal funzionario responsabile come disciplinato dall'art. 23.

f) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi e destinati ad usi diversi da quello del culto.

g) le aree scoperte destinate ad attività agricola, nonché i locali produttivi esclusivamente di sostanze di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione;

i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di

lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 16

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 17

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La tassa è dovuta nella misura 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;

4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie nella misura del 50% della parte variabile della tariffa:

- a) abitazioni detenute e/o utilizzate in modo non continuativo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 35%, per l'avvio di sistemi di compostaggio secondo le modalità previste dalla delibera G.C. n. 171/2011.

6. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni:

a) riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 25%, per tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle seguenti categorie, per le sole tipologie di attività indicate:

- cat. 4 - distributori di carburanti;
- cat. 9 - case di cura e riposo;
- cat. 10 – ospedale;
- cat. 11 – onoranze funebri
- cat. 12 - banche e istituti di credito;

- cat. 13 – ferramenta;
 - cat. 14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
 - cat. 25 - supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
 - cat. 26 - plurilicenze alimentari e/o miste;
 - cat. 27 - ortofrutta, pescherie;
 - cat. 28 - ipermercati di generi misti.
- b) per il finanziamento delle riduzioni di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune;
- c) le riduzioni di cui al punto a) sono riconosciute d'ufficio.
7. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni:
- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto specificate:
- cat. 1;
 - cat. 2;
 - cat. 4 - esclusi distributori di carburante
 - cat. 7;
 - cat. 8;
 - cat. 13 – escluse ferramenta;
 - cat. 15;
 - cat. 17 – escluse attività di barbiere, parrucchiere;
 - cat. 22;
 - cat. 23;
 - cat. 24;
 - cat. 30;
- b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 25%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto specificate:
- cat. 3;
 - cat. 6;
 - cat. 9 – escluse case di riposo;
 - cat. 11 - escluse onoranze funebri;
 - cat. 12 – escluse banche ed istituti di credito;
 - cat. 17 – escluse attività di estetista;
 - cat. 18;
 - cat. 19;
 - cat. 20;
 - cat. 21;
 - cat. 27 – esclusi ortofrutta, pescherie;

Articolo 18

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali. Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi;
- b) *(comma abrogato con deliberazione C.C. N. 42 DEL 30/06/21);*
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi.

d) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

e) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.

2 bis. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto dell'area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente asserviti alle zone di produzione di cui al comma 1 del presente articolo; per godere di tale esonero gli stessi magazzini devono essere occupati esclusivamente da materie prime e merci, la cui lavorazione genera prevalentemente rifiuti speciali. Sono assoggettati pertanto tutti i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano in via prevalente rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino.

3. Qualora si verifichi una contestuale e significativa produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie di produzione promiscua di rifiuti urbani e non, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Tipologia di attività	% di abbattimento
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie officine meccaniche - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose - lavorazione materie plastiche e vetroresine - studi di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori	25,00%
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	40,00%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali - officine meccaniche per riparazione auto, moto, e macchine agricole e gommisti, elettrauto - laboratori fotografici e eliografici	50,00%
- caseifici, cantine vinicole - attività di preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale - studi medici, veterinari e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	80,00%

3 bis Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) presentare apposita istanza entro il mese di febbraio di ogni anno. Nel caso di nuove attivazioni o di variazioni rispetto a quanto in precedenza dichiarato, l'istanza va presentata contestualmente alla denuncia di attivazione o variazione dell'utenza.

b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. L'istanza va presentata ogni anno, con le modalità indicate dal comma 4, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; l'istanza tardiva dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla

data della presentazione. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 4, lett. b), comporta il recupero della quota esonerata oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, laddove applicabile, e agli interessi di mora.

6. La tardiva presentazione della documentazione di cui al comma 4, lett. b) oltre il termine del 30 giugno ma comunque entro la data di trasmissione degli avvisi di pagamento riferiti all'annualità successiva a quella a cui è riferita l'agevolazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 25 euro e non superiore euro 500, calcolata nella misura del 10% della quota spettante a titolo di agevolazione. Il Contribuente, dovrà quindi trasmettere al Comune, oltre alla documentazione di cui al comma 4, lett. b), anche copia dell'attestazione di pagamento della sanzione di cui al periodo precedente. In tal caso, non si procederà al recupero dell'agevolazione già applicata.

Articolo 18 bis

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.lgs. n. 152/2006 possono conferirli al di fuori del servizio pubblico e sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), se dimostrano di averli avviati al recupero, previa presentazione del modello predisposto dal Comune o di una comunicazione contenente le medesime informazioni, da inoltrare al Comune nel periodo compreso dal 1 gennaio al 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono non avvalersi del servizio pubblico. Tale comunicazione deve contenere la dichiarazione dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, (distinti per codice CER), nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione, allegando anche schema del contratto attestante il soggetto che effettua l'attività di recupero. Per il solo anno 2021, il termine di presentazione della comunicazione è fissato al 31 maggio. I soggetti che abbiano presentato entro la predetta data del 31 maggio 2021, una richiesta incompleta potranno presentare eventuale integrazione entro il 30 settembre 2021. In difetto la richiesta presentata sarà ritenuta non ammissibile ad ogni effetto. La comunicazione deve essere correlata dagli schemi di contratto con ditte specializzate che svolgono l'attività di recupero. La mancata comunicazione di cui al presente comma, sarà altresì considerata come conferma della permanenza nel servizio pubblico.

2. A conferma di quanto dichiarato nella comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere presentata, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la seguente documentazione:

- copia dei contratti stipulati con le ditte specializzate inerenti l'attività di recupero;
- formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo/recupero;
- fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copia del MUD (se il soggetto è obbligato a tale adempimento, da integrare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti per legge).

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006, con «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. Al fine di perseguire la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito comunale in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, la tardiva presentazione della comunicazione di cui al comma 1 comporta che la stessa sarà ritenuta non ammissibile ad ogni effetto con il conseguente obbligo di corresponsione della quota variabile.

5. Al fine di beneficiare dell'esonero della parte variabile di cui al comma 1, l'attività di avvio al recupero deve riguardare tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti ed è effettuata per tutte le utenze iscritte o iscrivibili a ruolo riconducibili al medesimo soggetto passivo sul territorio comunale.

6. I soggetti che intendono riprendere l'erogazione del servizio pubblico prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1, devono comunicarlo al Comune nel periodo compreso dal 1 gennaio al 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno da cui intendono riavvalersi del servizio pubblico. Il Comune potrà valutare, per finalità organizzative, la richiesta presentata dall'utenza non domestica, stabilendo eventualmente il termine più congruo per la riattivazione del servizio, comunque non superiore a 6 mesi dalla data della richiesta. La riattivazione del servizio prima del termine quinquennale di cui al comma 1 comporta il pagamento della quota variabile a far data dalla riattivazione dello stesso.

7. L'omessa presentazione della documentazione di cui al precedente comma 2, comporta il recupero della quota variabile esonerata oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, laddove applicabile, salvo quanto previsto dal punto successivo.

8. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma 2 oltre il termine ivi previsto ma comunque entro la data di trasmissione degli avvisi di pagamento riferiti all'annualità successiva a quella a cui è riferita la riduzione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 25 euro e non superiore euro 500, calcolata nella misura del 10% della quota spettante a titolo di riduzione. Il Contribuente, dovrà quindi trasmettere al Comune, oltre alla documentazione di cui al comma 2, anche copia dell'attestazione di pagamento della sanzione di cui al periodo precedente. In tal caso, non si procederà al recupero della quota variabile già esonerata.

9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, oltre al recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, saranno applicati gli interessi di mora, le sanzioni per infedele dichiarazione e le sanzioni previste dall'art. 256, comma 2 D.lgs. n. 152/2006.

10. Nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al recupero i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta.

Articolo 19

RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO

1. In caso di avvio al riciclo di rifiuti urbani, si applica una riduzione percentuale sulla quota variabile della tassa, pari al rapporto tra i chilogrammi avviati al riciclo e il valore del coefficiente kd relativo alla categoria di attività, moltiplicato per i metri assoggettati a tassazione.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'avvenuto avvio al riciclo, apposita attestazione allegando documentazione comprovante qualità, quantità e modalità di riciclo. Il rimborso spettante verrà conguagliato nella prima bolletta utile.

3. Ai fini del presente articolo, le attività di riciclo sono quelle previste dall'Allegato C del D.lgs. n. 152/2006, ovvero:

- R3: riciclaggio delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R4: riciclaggio dei metalli o dei composti metallici;
- R5: riciclaggio di altre sostanze inorganiche;

4. Nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di avviare al riciclo i rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta.

Articolo 20

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate, di cui la prima rata di acconto entro il mese di ottobre e la seconda rata a saldo entro il mese di dicembre. Nel caso di iscrizioni successive all'emissione del ruolo TARI, l'ente potrà procedere all'emissione delle relative bollette con scadenza fissata, per la prima rata entro la fine del mese successivo alla suddetta emissione e per la seconda rata entro la fine del terzo mese successivo alla suddetta emissione. Per il solo anno 2020 in considerazione della crisi economica causata dal Covid 19 e in considerazione dei tempi di

approvazione delle tariffe Tari 2020, tenuto conto anche dei tempi di bollettazione e spedizione degli avvisi di pagamento, la prima rata dovrà essere versata entro il 31/12/2020, mentre la seconda rata entro il 28/02/2021.

Le scadenze come sopra previste saranno fissate annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

7. *(comma abrogato con deliberazione C.C. N. 42 DEL 30/06/2021).*

Articolo 21

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU, alla TIA 1, alla TIA 2 e alla TARES.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Per le utenze domestiche occupate da persone residenti nel Comune, non è dovuta la dichiarazione relativa al numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, in quanto desumibile dai registri anagrafici.

4. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata, oppure a mezzo fax, oppure attraverso lo sportello telematico del cittadino. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Articolo 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il nominativo del funzionario responsabile è pubblicato sul sito informatico istituzionale dell'ente.

Articolo 23

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai

locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale incaricato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per le violazioni di disposizioni della normativa in materia di tassa rifiuti e per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento il Comune o il soggetto incaricato emette, a partire dal 01 gennaio 2020, atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 della L. 160/2019.

5. Il debitore che versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può chiedere, per importi accertati fino a euro 6.000,00, una rateizzazione secondo quanto stabilito dal comma 796 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019; per gli importi superiori a euro 6.000,00, potrà essere richiesta rateizzazione avente una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili.

6. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Articolo 23- bis

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Si applicano tutte le disposizioni contemplate nell'art. 13, comma 1 e 13-bis comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i..

Articolo 24

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi, spese, se non versate entro i termini indicati dall'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente, unitamente agli oneri della riscossione previsti dalla normativa vigente, dal Comune o dal soggetto incaricato nelle forme previste dall'ordinamento.

2. *(comma abrogato con deliberazione C.C. N. 42 DEL 30/06/2021).*

Articolo 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi legali nella misura stabilita dalla legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Al contribuente che incorra in una delle violazioni di cui ai precedenti commi, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento. L'avviso, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, delle sanzioni e degli interessi dovuti, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva unitamente agli oneri di riscossione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 25, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 20, comma 5, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare a titolo di TARI, comprensive della quota di interessi di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere oggetto di compensazione con le somme dovute, a titolo di IMU-TASI-TARI dal contribuente, mediante presentazione di apposita comunicazione, anche attraverso lo sportello telematico del cittadino oppure scaricabile dal sito internet del Comune, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza di pagamento in cui si intende effettuare la compensazione.

Articolo 27

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente regolamento.

Articolo 28

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. In considerazione delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/20 e dalle modifiche introdotte al presente regolamento comunale per il 2021, il termine per le dichiarazioni relative alla produzione di rifiuti speciali di cui all'art. 18 è posticipato al 31/08/2021.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO "A"- ABROGATO CON DELIBERAZIONE N. 42 DEL 30/06/2021

ALLEGATO “B”

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, Agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club